



IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Gemma Cucca	-Presidente
dott. Andrea Pastori	-Giudice rel.
dott. Carlo Barile	- Giudice

Nel procedimento indicato in epigrafe, atteso che i ricorrenti Oggiano Maria Grazia e Bazzu Paolo hanno depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con relativa proposta allegata;

Vista la proposta di accordo anzidetta;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

rilevato che non constano atti in frode ai creditori;

vista la relazione particolareggiata dell'O.C.C.;

visti gli art. 12 bis e 10 l. n. 3/2012;

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del 25/10/2017.

DISPONE

la comunicazione della proposta e del presente decreto a cura dei ricorrenti ai creditori, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.

10, 1° comma, l. 3/2012;

STABILISCE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Tempio Pausania, a cura della Cancelleria.

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura dei ricorrenti, presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Tempio Pausania, 10/07/2017

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DEPOSITARIO IN CANCELLERIA
Tempio Pausania il 10/07/2017
IL CANCELLIERE
PROCURAZIONE

II PRESIDENTE
